

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

CAPO I

Finalità del regolamento

Art. 1

Finalità del regolamento e sua applicazione in contabilità

1. La Cassa in materia contabile, tenuto conto della natura pubblica dell'attività svolta, si deve attenere alle disposizioni del Codice Civile nonché alle linee guida fornite dai Ministeri vigilanti, provvedendo alla tenuta delle scritture contabili previste dalla vigente normativa in campo tributario.

2. Il regolamento di contabilità definisce le norme afferenti la rilevazione, raccolta e sintesi delle operazioni di gestione e di inventariazione del patrimonio della Cassa, identificando i principi contabili di riferimento.

3. Il regolamento costituisce l'insieme delle regole operative di contabilizzazione e di esposizione dei fatti gestionali che agiscono a supporto di una corretta amministrazione; tali regole sono orientate ad una dimostrazione completa, chiara e trasparente della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cassa.

Art. 2

Articolazione del regolamento

Oggetto del presente regolamento sono:

1. aspetti di programmazione;
2. aspetti finanziari;
3. bilancio consuntivo e strumenti contabili;
4. patrimonio ed inventariazione;
5. principi contabili generali ed applicati relativi al patrimonio;
6. revisione e controllo di gestione;
7. contratti.

Art. 3

Esercizio Amministrativo

1. L'esercizio amministrativo della Cassa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione amministrativa è unica, come unico è il relativo bilancio, a meno che speciali norme di legge non prevedano la compilazione di separati bilanci per singole differenti gestioni.

CAPO II

Aspetti di programmazione

Art. 4

Programmazione della gestione

1. La gestione della Cassa è improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

2. La programmazione si adegua ad obiettivi connessi ai predetti criteri e trova espressione nei seguenti documenti:

- a) bilancio tecnico redatto con periodicità triennale;
- b) bilancio preventivo redatto annualmente per esercizio amministrativo.

Art. 5

Bilancio tecnico

1. A garanzia dell'equilibrio economico-finanziario con periodicità triennale deve essere redatto il bilancio tecnico accompagnato da una relazione esplicativa della metodologia attuariale applicata.

Art. 6

Bilancio preventivo

1. Il Consiglio di Amministrazione della

Cassa formula le linee programmatiche e le esprime, dettagliando le diverse aree d'intervento, in valori nel bilancio preventivo, di cui alla lettera a) comma 2 art. 14 del presente regolamento.

2. La gestione amministrativa viene quindi svolta sulla base di un bilancio «annuale» di previsione economica, che definisce obiettivi particolari relativi a breve periodo, assumendo come vincolanti gli obiettivi istituzionali della Cassa; gli obiettivi particolari della programmazione attengono esclusivamente alla gestione ordinaria e l'ambito temporale di applicazione è l'anno solare coincidente con l'esercizio amministrativo contabile.

Art. 7

Formazione del bilancio preventivo economico

1. Il bilancio annuale di previsione economico viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione unitamente ad una relazione accompagnatoria e comunicato al Collegio dei Sindaci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione del Comitato dei Delegati che deve approvarlo.

2. Il Collegio dei Sindaci deve riferire con relazione scritta sui contenuti del bilancio annuale di previsione ed in particolare sull'attendibilità dei ricavi e congruità dei costi.

3. Il bilancio annuale di previsione deve restare depositato in copia presso la sede della Cassa insieme con la relazione degli Amministratori e dei Sindaci durante i 15 giorni che precedono la riunione del Comitato dei Delegati e finché non sia approvato. Esso deve essere inviato ai singoli Delegati unitamente all'avviso di convocazione.

4. Il Comitato dei Delegati deve essere convocato per l'approvazione del Bilancio annuale di previsione entro il 31 ottobre di ogni anno.

5. Il bilancio è trasmesso entro 10 giorni ai Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Tesoro e di Grazia e Giustizia

unitamente alle relazioni ed al verbale di approvazione, in ottemperanza a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 3 del Decreto Legislativo 509/94.

Art. 8

Relazione degli Amministratori al bilancio di previsione

1. La relazione degli Amministratori deve evidenziare le modalità di formazione dei prevedibili flussi economici dei costi e dei ricavi oltre all'indicazione di ogni altro elemento utile ad illustrare le singole voci di bilancio.

2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

a) i criteri seguiti nella previsione dei ricavi contributivi e dei costi istituzionali;

b) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità d'anzianità e trattamento di quiescenza;

c) i criteri d'individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti;

d) la consistenza della riserva legale, in misura non inferiore a 5 annualità dell'importo previsto delle pensioni, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni;

e) l'indicazione delle modalità di adeguamento della riserva legale nell'esercizio successivo, qualora risultasse inferiore alle cinque annualità nel corso della vita della Cassa;

f) gli scostamenti per aggregati rispetto al bilancio tecnico, con l'analisi delle cause di variazione.

Art. 9

Variazioni al bilancio preventivo

1. Le variazioni al bilancio di previsione economico, deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione, sono trasmesse entro 10 giorni ai Ministeri del Lavoro, della Previdenza Sociale, del Tesoro e di Grazia e Giustizia.

2. Le variazioni per nuovi o maggiori costi, anche per conti singolarmente considerati possono proporsi soltanto se assicurata la necessaria copertura finanziaria.

ripetività annuale o infrannuale, anche in dipendenza di eventuali contratti od obbligazioni; le entrate straordinarie, comprensive delle liberalità, non possono essere oggetto di programmazione.

CAPO III

Aspetti finanziari

Art. 10

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno, coincide con l'anno solare e con l'esercizio amministrativo.

Art. 11

Entrate della Cassa

1. Le entrate della Cassa si suddividono in:
 - entrate correnti;
 - entrate straordinarie.
2. le entrate correnti presentano caratteri di

Art. 12

Uscite della Cassa

1. Le uscite della Cassa si suddividono in:
 - uscite ricorrenti;
 - uscite non ricorrenti.
2. Tra le uscite ricorrenti si ricomprendono quelle inerenti la gestione di attività od interventi, anche manutentivi, programmabili, mentre le uscite non ricorrenti presentano carattere di saltuarietà.

Art. 13

Rilevazione dei Flussi di Cassa

1. Trimestralmente dovrà essere rilevata l'informativa dei flussi di cassa a consuntivo secondo lo schema che segue:

Riscossioni	Pagamenti
1. Contributi sociali	1. Personale
2. Vendita di beni e servizi	Personale in servizio:
3. Redditi Patrimoniali:	• retribuzioni nette
• da settore statale	• oneri sociali a carico del dipendente
• da enti pubblici	• ritenute erariali a carico dipendente
• da altri	• oneri sociali a carico dell'Ente
4. Trasferimenti:	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio
• dallo Stato	2. Acquisto beni e servizi
• da enti previdenziali	- spese per gli organi dell'Ente
• da altri	- altre spese
5. Altri incassi correnti	3. Trasferimenti passivi
6. Incassi di capitale	• Al Bilancio dello Stato

Segue tab. da pag. 217

7. Partite finanziarie	• A famiglie:
• Riduzione depositi bancari	• pensioni
• Realizzo di valori mobiliari:	• nette
da settore statale	• ritenute assistenziali a carico pens.
da enti settore pubblico	• ritenute fiscali a carico pens.
da altri	• altre prestazioni
• Riscossione di crediti ed anticipazioni ed accensione di prestiti	• nette
da settore statale	• ritenute assistenziali a carico percettore
da altri	• ritenute fiscali a carico percettore
	• Ad enti previdenziali (di cui all'INPS)
	• Ad altri
	4. Oneri finanziari
	5. Altre spese correnti
	• Imposte tasse e tributi vari
	• Altre spese non classificabili in altre voci
	6. Pagamenti in conto capitale
	• costituzione di capitali fissi
	• altri pagamenti in c/capitale
	7. Partite finanziarie
	• Aumento depositi bancari
	• Acquisto valori mobiliari
	• a settore statale
	• a enti settore pubblico
	• ad altri
	• Concessione crediti, anticipazioni, rimborso prestiti, ed estinzione debiti

2. All'occorrenza, possono essere aggiunte ulteriori voci.

CAPO IV

Bilancio consuntivo e strumenti contabili

Art. 14

Sistema di bilancio

1. Il sistema di bilancio della Cassa è

rappresentato dall'insieme di rilevazioni e conseguenti sintesi annuali improntate a differenti criteri di raccolta ed esposizione dei valori, ed ha finalità di consentire un maggior grado di analisi e valutazione della gestione.

2. Le sintesi di esercizio, che unitariamente formano oggetto del sistema di bilancio della Cassa sono rappresentate dai seguenti documenti:

- a) bilancio preventivo;
- b) bilancio consuntivo.

Art. 15**Il bilancio preventivo**

1. Il bilancio preventivo, che evidenzia la programmazione della gestione della Cassa, è disciplinato all'art. 6 e susseguenti del presente regolamento.

Art. 16**Il bilancio consuntivo**

1. Il bilancio consuntivo si compone del bilancio d'esercizio.

2. Lo schema del bilancio consuntivo, unitamente alla relazione predisposta dal Consiglio d'Amministrazione ed agli allegati, è comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione del Comitato dei Delegati che deve approvarlo.

3. Il Collegio dei Sindaci redige apposita relazione scritta contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza tra le risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione, alla determinazione dei ratei e riscontri attivi e passivi, alla congruità degli stanziamenti ai fondi vari di accantonamento, osservazioni poste in ordine al bilancio stesso e alla sua approvazione. Il bilancio consuntivo deve essere inviato ai Delegati unitamente all'avviso di convocazione.

4. Il bilancio consuntivo con gli allegati e le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci deve restare depositato presso la sede della Cassa durante i 15 giorni che precedono la riunione del Comitato dei Delegati e finché sia approvato.

5. Il Comitato dei Delegati deve essere convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio amministrativo.

6. Il bilancio consuntivo è trasmesso entro 10 giorni ai Ministeri del Lavoro, della Previdenza Sociale, del Tesoro e di Grazia e Giustizia unitamente alle relazioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei Sindaci ed al verbale di approvazione, in ottemperanza a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 3 del Decreto Legislativo 509/94.

Art. 17**Il bilancio d'esercizio**

1. Il bilancio d'esercizio si compone di:

- a) Stato Patrimoniale
- b) Conto Economico
- c) Nota integrativa

2. Il bilancio d'esercizio è la sintesi delle rilevazioni contabili tenute secondo il metodo della partita doppia. Deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Cassa e il risultato economico d'esercizio.

Art. 18**Stato patrimoniale**

1. Lo Stato patrimoniale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 è formato da due sezioni divise e contrapposte e deve evidenziare le attività e le passività nonché il patrimonio netto della Cassa.

2. Lo Stato Patrimoniale deve essere redatto in conformità allo schema di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 19**Piano conti dello stato patrimoniale**

1. Piano dei conti dello stato patrimoniale redatto a sezioni contrapposte:

Attività	Passività
Immobilizzazioni immateriali	Fondi per rischi ed oneri
Costi d'impianto ed ampliamento	- Imposte e Tasse
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	- Svalutazione crediti
Software di proprietà ed altri diritti	- Oscillazioni Titoli
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- Oneri e rischi diversi
Immobilizzazioni in corso e acconti	Fondo trattamento fine rapporto
Altre	Debiti
Immobilizzazioni Materiali	Debiti verso banche
Terreni	Acconti
Fabbricati	Debiti verso fornitori
Fabbricati in corso di costruzioni	Debiti rappresentati da titoli di credito
Impianti e macchinari	Debiti verso imprese controllate
Attrezzatura varia e minuta	Debiti verso imprese collegate
Automezzi	Debiti verso lo Stato
Apparecchiature Hardware	Debiti tributari
Mobili e macchine d'ufficio	Debiti verso enti previdenziali
Altre	Debiti verso personale dipendente
Immobilizzazioni finanziarie	Debiti verso iscritti
Partecipazioni in:	Altri debiti
- imprese controllate	Fondi di ammortamento
- imprese collegate	Immobilizzazioni immateriali
- altre imprese	Immobilizzazioni materiali
Crediti	Altri
- verso imprese controllate	Ratei e risconti passivi
- verso imprese collegate	
- verso personale dipendente	
- verso iscritti	
- verso altri	
Depositi presso Tesoreria dello Stato	
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	
Altri Titoli	
Crediti	
Verso imprese controllate	
Verso imprese collegate	
Verso personale dipendente	
Verso iscritti	
Verso inquilinato	
Verso Stato	
Verso altri	
Attività Finanziarie	
Investimenti in liquidità	
Altre	

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

Attività	Passività
Disponibilità liquide	
Depositi bancari	
Denaro, assegni e valori in cassa	
c/c postali	
Ratei e Risconti attivi	
Totale attività	Totale passività
	Patrimonio netto
	Riserve di rivalutazione
	Riserva legale
	Riserve statutarie
	Altre riserve
	Avanzi (disavanzi) d'esercizio portati a nuovo
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
	Totale a pareggio
Conti d'ORDINE	Conti d'ORDINE
Beni di terzi presso l'Ente:	Beni di terzi presso l'Ente:
- beni in leasing	- fornitori per beni in leasing
- titoli di terzi	- depositanti titoli
Impegni:	Impegni:
- immobilizzazioni c/impegni	- terzi cedenti immobilizzazioni
- altri impegni	- terzi c/altri impegni
Debitori per garanzie reali	Garanzie reali concesse a terzi

2. Le voci sono rappresentate da conti e sottoconti, possono essere ulteriormente suddivise senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente. Devono essere aggiunte altre voci qualora il contenuto non sia compreso in alcuna dello schema su esposto. Per ogni voce dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Art. 20

Conto economico

1. Il conto economico è esposto a sezioni

contrapposte e deve evidenziare costi, ricavi e risultato d'esercizio.

Gli effetti delle operazioni e degli altri eventi di gestione devono essere attribuiti all'esercizio al quale competono economicamente.

2. Il conto economico deve essere redatto in conformità allo schema di cui all'art. 21.

Art. 21

Piano dei conti del conto economico

1. Piano dei conti del conto economico redatto a sezioni contrapposte:

Costi	Ricavi
Prestazioni Previdenziali ed Assistenziali	Contributi
Pensioni agli iscritti	Contributi soggettivi
Liquidazioni in capitale	Contributi integrativi
Indennità di maternità	Contributi di solidarietà
Altre prestazioni previdenziali ed assistenziali	Contributi L. 379/90
Contributi da rimborsare	Introiti sanzioni amministrative
Organi Amministrativi e di controllo	Contributi da Enti previdenziali
Compensi organi ente	Contributi riscossi per conto INPS ex art. 2, commi 26/28 L. 335/95
Rimborsi spese e gettoni di presenza	Altri contributi
Compensi Professionali e Lavoro Autonomo	Canoni di locazione
Consulenze legali e notarili	Altri ricavi
Consulenze amministrative	Proventi da abbonamenti, pubblicità
Altre consulenze	Vari
Emolumenti ad amministratori	Interessi e proventi finanziari diversi
Personale	Interessi su titoli
Stipendi e salari	Interessi bancari e postali
Oneri sociali	Interessi da mutui e prestiti agli iscritti
Trattamento di fine rapporto	Interessi da mutui e prestiti ai dipendenti
Contributi per il trattamento integrativo di quiescenza e simili	Interessi su deposito Tesoreria Stato
Altri oneri	Utili da partecipazioni societarie
Materiali sussidiari e di consumo	Altri proventi
Forniture per ufficio	Rettifiche di valore
Acquisti diversi	Rettifiche di costi
Utenze varie	Recupero prestazioni
Energia elettrica	Rimborsi Stato
Spese telefoniche e postali	Altri recuperi
Altre utenze	Proventi straordinari
Servizi Vari	Sopravvenienze attive
Assicurazioni	Insussistenze passive
Servizi informatici	Plusvalenze
Servizi pubblicitari	
Prestazioni di terzi	
Spese di rappresentanza	
Spese bancarie	
Trasporti e spedizioni	
Noleggi	
Leasing	
Altre prestazioni di servizi	

Segue a pagina successiva

Segue da pagina precedente

Costi	Ricavi
Affitti Passivi	
Spese pubblicazione periodico	
Spese di tipografia	
Altre spese	
Oneri Tributarî	
I.R.P.E.G.	
I.L.O.R.	
I.C.I.	
Altre imposte e tasse	
Oneri straordinari	
Oneri finanziari	
Interessi passivi	
Altri	
Altri costi	
Pulizie uffici	
Spese condominiali	
Canoni manutenzione	
Libri, giornali e riviste	
Altri	
Ammortamenti e svalutazioni	
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali	
Immobilizzazioni finanziarie	
Svalutazione crediti	
Altri	
Oneri straordinari	
Sopravvenienze passive	
Insussistenze attive	
Minusvalenze	
Rettifiche di valori	
Rettifiche di ricavi	
Restituzione contributi indebitamente riscossi	
Versamenti allo Stato	
Versamenti all'INPS dei contributi riscossi ex art. 2, commi 26-28 L. 335/95	
Altri	
Totale	Totale
Avanzo d'esercizio	Disavanzo d'esercizio
Totale a pareggio	Totale a pareggio

2. Le voci possono essere ulteriormente suddivise senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente. Devono essere aggiunte altre voci qualora il contenuto non sia compreso in alcuna dello schema su esposto. Per ogni voce del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Art. 22

Nota Integrativa

1. La nota integrativa deve illustrare:

a) i criteri seguiti nella valutazione delle voci di bilancio e le rettifiche di valore;

b) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna di esse distintamente il costo, le rivalutazioni e le svalutazioni precedenti e quelle dell'esercizio in corso, le nuove acquisizioni;

c) l'esatta consistenza della riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità delle somme delle pensioni;

d) i criteri seguiti negli ammortamenti e accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al precedente esercizio;

e) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste attive e passive della situazione patrimoniale, compresi i conti d'ordine; in particolare per i fondi e per il trattamento di fine rapporto si devono indicare le utilizzazioni e gli accantonamenti;

f) la composizione delle voci dei risconti e dei ratei attivi e passivi e della voce fondi per rischi ed oneri dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

g) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della Cassa;

h) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per l'indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;

i) le variazioni intervenute nei crediti e nei debiti ed i criteri seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei crediti e dell'e-

ventuale costituzione del fondo svalutazione crediti.

2. La nota integrativa deve essere comunque redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile con l'indicazione di ogni altra informazione che possa rispettare il principio della chiarezza e della veridicità del bilancio.

Art. 23

Relazione sulla gestione

1. La relazione degli amministratori deve illustrare l'andamento della gestione, in tutti i vari settori con particolare riguardo agli investimenti. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e l'evoluzione prevedibile della gestione.

2. Dalla relazione devono risultare, oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, i seguenti elementi:

a) le modifiche dei criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie rispetto al precedente esercizio;

b) le variazioni intervenute nei crediti e nei debiti ed i criteri seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei crediti e dell'eventuale costituzione del fondo svalutazione crediti.

c) le modalità di determinazione dei ratei e risconti;

d) gli scostamenti per aggregati rispetto al bilancio tecnico, con l'analisi delle cause di variazione.

CAPO V

Patrimonio ed inventariazione

Art. 24

Patrimonio ed inventariazione

1. Il Patrimonio della Cassa è composto da beni mobili ed immobili, attività finanziarie e diritti di godimento.

2. La conservazione ed il mantenimento dell'integrità economica del patrimonio costi-

tuiscono obiettivi nella gestione della Cassa. Per i criteri di inventariazione si osservano i criteri disciplinati nell'art. 2217 del Codice Civile e quanto eventualmente indicato a riguardo dei Ministeri vigilanti.

3. Per la valorizzazione e conservazione dell'integrità economica degli elementi patrimoniali si applicano i principi contabili generali ed applicati, relativi al patrimonio.

CAPO VI

Principi contabili generali relativi al patrimonio

Art. 25

Scelta dei criteri di valutazione

1. I criteri di valutazione si ispirano a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Gli stessi non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Sono ammesse deroghe motivate nella nota integrativa, con l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Art. 26

Riserva legale

1. È istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo, 30 giugno 1994 n. 509 una riserva legale (ex fondo di garanzia) il cui importo non potrà essere inferiore a cinque annualità della somma delle pensioni in essere.

2. Qualora, durante la vita della Cassa, l'ammontare della riserva legale risulti inferiore alla misura minima indicata, dovrà essere previsto, immediatamente, il suo adeguamento, nell'esercizio successivo, mediante l'adozione di provvedimenti di variazione delle aliquote contributive e/o di riparametrizzazione dei coefficienti di rendimento.

Art. 27

Rendite

1. Le rendite di cui la Cassa è beneficiaria sono così distinte:

- a) rendite da contributi, costituite dalle somme che gli iscritti versano alla Cassa;
- b) rendite patrimoniali, che provengano dal patrimonio fruttifero della Cassa;
- c) rendite diverse, costituite da tutte le rendite non ricomprese nelle categorie precedenti.

Art. 28

Sistemi impropri di scritture e conti d'ordine

1. In applicazione dell'art. 2424 terzo comma del Codice Civile vengono applicati i sistemi impropri di scritture ed i conti d'ordine.

CAPO VII

Revisione e controllo di gestione

Art. 29

Verifiche sul sistema di bilancio

1. Il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2, del Decreto Legislativo 509/94, può disporre appropriate verifiche circa la regolarità delle scritture contabili attivate e dell'emissione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 30

Controllo economico di gestione

1. Il Consiglio di amministrazione può altresì prevedere opportune forme di controllo economico della gestione, contabili ed extra contabili, finalizzate a verificare l'integrità

grità del patrimonio e a privilegiare l'osservazione e la misurazione:

- a) delle differenti attività gestite;
- b) del conseguimento dei ricavi e della formazione dei costi afferenti le predette attività
- c) dei livelli di efficienza e di efficacia raggiunti;
- d) delle possibili scelte gestionali alternative.

CAPO VIII

Contratti

Art. 31

Criterio interpretativo

1. La Cassa di Previdenza Forense svolge un'attività di pubblico interesse nel perseguimento degli scopi previsti dall'art. 2 del suo Statuto; ad essa si applicano le direttive CEE 19/12/1991 n. 406, 18/06/1992 n. 50, 14/6/1993 n. 36, 14/6/1993 n. 37 e successive modifiche ed interpretazioni, nonché le norme degli articoli che seguono.

Art. 32

Norme generali

1. Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni e ai servizi in genere si procede con i contratti secondo procedure previste dalle norme che seguono, precedute da gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

2. La scelta dell'uno o dell'altro tipo di gara è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di amministrazione.

3. È consentito il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli.

Art. 33

Asta pubblica

1. L'asta pubblica è preceduta da avviso affis-

so presso la sede centrale della Cassa o presso le sedi degli uffici periferici, ove esistano.

2. Un estratto di esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara; ove la gara abbia un interesse prevalentemente locale o un oggetto attinente ad un settore speciale, la pubblicità avrà luogo su almeno un giornale di larga diffusione locale ovvero che tratti argomenti specializzati attinenti al settore interessato.

3. L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 36.

Art. 34

Licitazione privata

1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

2. Nella lettera di invito alle gare dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto tra quelli di cui al successivo art. 36 in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

3. L'individuazione delle ditte o società da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal Consiglio di amministrazione o da altro organo della Cassa all'uopo delegato, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara. La commissione si avvale di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dai competenti uffici della Cassa.

Art. 35

Svolgimento delle gare

1. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e

nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito. Apposita commissione nominata dal Consiglio di amministrazione o da altro organo della Cassa all'uopo delegato procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

2. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

3. L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

Art. 36

Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

1. Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

a) per i contratti dai quali derivi una entrata per l'ente, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

b) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'ente:

b1) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbono essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero

b2) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o del bando di gara;

2. Per i contratti di cui al punto b), lettera b1), la Cassa, relativamente a quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria, può procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale

di ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media è effettuato non tenendo conto delle offerte in aumento. La procedura di esclusione deve essere indicata nel bando o avviso di gara e non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 15.

Art. 37

Appalto concorso

1. È ammessa la forma dell'appalto concorso quando la Cassa ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo delle opere e dei lavori.

2. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dai relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

3. L'aggiudicazione, da parte della commissione all'uopo costituita con delibera del Consiglio di amministrazione o da altro organo della Cassa all'uopo delegato, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

Art. 38

Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

a) quando, per qualsiasi motivo la pubblica gara non sia stata aggiudicata;

b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori - sia all'interno sia all'estero - che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti richiesti, nonché

quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

c) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva di immobili;

d) per l'acquisto, la permuta e la vendita di beni o valori mobiliari;

e) per la vendita di immobili quando la Cassa intenda o debba offrire diritto di prelazione ai conduttori;

f) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o servizi - dovuta a circostanze imprevedibili ovvero la necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara;

g) per l'affidamento di incarichi professionali, di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

h) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze imprevedute per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;

i) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse la Cassa ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

l) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 300 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori forniture o servizi.

m) In ogni altro caso in cui la trattativa privata sia ammessa per gli Enti pubblici.

2. Nei casi indicati ai precedenti punti a), f), l), devono essere interpellate più imprese e comunque in numero non inferiore a tre.

3. Con esclusione del caso previsto al

punto l), la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare dalla relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

4. I contratti di cui ai punti c), d), e) - fatti salvi quelli aventi per oggetto valori mobiliari quotati in borsa - devono essere preceduti dal parere di congruità espresso da apposita commissione nominata dal Consiglio di amministrazione o da altro organo della Cassa all'uopo delegato, della quale possono essere chiamati a far parte anche esponenti estranei alla Cassa. Per le locazioni all'estero detto parere può essere rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica.

5. Il parere di cui al comma precedente non va richiesto per i contratti di locazione, il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative.

Art. 39

Stipulazioni di contratti

1. Salvo il caso in cui l'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

2. Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

3. La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

4. Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto la Cassa ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

5. La Cassa provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicate

rie depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.

6. I contratti sono stipulati da colui che ha la rappresentanza legale della Cassa o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

7. Il competente servizio amministrativo cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.

Art. 40

Collaudo dei lavori e delle forniture

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

2. Il collaudo è eseguito da personale della Cassa munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorra, da estranei appositamente incaricati.

3. Se l'importo dei lavori di manutenzione o delle forniture non superi, rispettivamente lit. 50.000.000 e lit. 10.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un impiegato della Cassa.

4. In caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.

Art. 41

Cauzione

1. Per la puntuale e regolare esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee garanzie.

2. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità subordinatamente al miglioramento del prezzo, nonchè per i contratti di importo non superiore a lit. 30.000.000 IVA esclusa.

3. Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi e gli usi locali.

Art. 42

Penalità

1. Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione del contratto.

Art. 43

Revisione prezzi

1. La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.

Art. 44

Condizione e clausole contrattuali

1. I contratti devono avere termini e durata certi, e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. Per ragioni di assoluta necessità o convenienza può essere prevista una durata superiore.

2. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.

3. Nei contratti non si può convenire a favore degli appaltatori o dei fornitori l'esenzione da qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, nè stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

4. I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della società.

5. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare la società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere incombe a colui che stipula per la Cassa.

6. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamen-

te eseguiti, finchè la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificato alla Cassa nelle forme di legge.

7. La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi.

Tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica al tesoriere o all'agente incaricato di eseguire il pagamento.

Art. 45

Servizi in economia

1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti di somma stabiliti per ciascuna specie di spesa con deliberazione del Consiglio di amministrazione sono i seguenti:

a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili, nonchè la manutenzione ordinaria degli immobili;

b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisto di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti;

c) illuminazione e riscaldamento di locali;

d) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali;

e) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggio;

f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiali per disegno e per fotografie, nonchè stampa di tabulati, circolari ecc.;

g) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri;

h) provviste di materiale di consumo, occorrenti per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici;

i) provviste di effetti di corredo a personale dipendente.

Art. 46

Esecuzione dei lavori in economia

1. I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente

noleggiati e con personale dell'ente;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile alla Cassa.

Art. 47

Spese in economia

1. Le spese in economia, possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile dalla Cassa.

2. Quando si tratti di spesa di importo non superiore a 5.000.000 di lire può prescindere dalle formalità di cui al precedente comma.

Art. 48

Casi particolari di ricorso al sistema in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo:

a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;

b) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessorio non preveduti da contratti, in corso di esecuzione e per i quali l'ente non può avvalersi della facoltà di imporre l'esecuzione;

c) i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte.

d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.